

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2017-1149 del 07/03/2017                                                                                                                                                                           |
| Oggetto                     | Rinnovo di concessione di derivazione ad uso irriguo<br>COMUNE: San Lazzaro di Savena, loc. Castel de Britti<br>CORSO D'ACQUA: torrente Idice TITOLARE: Zoni<br>Alessandro CODICE PRATICA N. BOPPA1098/06RN01 |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2017-1201 del 07/03/2017                                                                                                                                                                          |
| Struttura adottante         | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna                                                                                                                                                             |
| Dirigente adottante         | VALERIO MARRONI                                                                                                                                                                                               |

Questo giorno sette MARZO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, VALERIO MARRONI, determina quanto segue.

**STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA**

---

**OGGETTO:** Rinnovo di concessione di derivazione ad uso irriguo

**COMUNE:** San Lazzaro di Savena, loc. Castel de Britti

**CORSO D'ACQUA:** torrente Idice

**TITOLARE:** Zoni Alessandro

**CODICE PRATICA N.** BOPPA1098/06RN01

**IL DIRIGENTE**

**richiamate** le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;

- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGR) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e le assegna la competenza all'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla LR n. 13/2015;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 77/2016 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna allo scrivente Valerio Marroni;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

**viste** le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP), approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

**viste** le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna (RR) 20 novembre 2001, n. 41, come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

**preso atto** che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

**preso atto** che la Regione Emilia Romagna, in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR 1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a € 51,65= e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;
- con DGR n.2254 del 21/12/2016 stabilisce le modalità per la misurazione dei quantitativi di risorsa idrica prelevati/utilizzati;

**Viste:**

- l'istanza assunta al Prot.n. 68642 del 17/08/2006 (pratica n. BOPPA1098/06RN01) presentata dal sig. Alessandro Zoni, C.F. ZNOLSN54L15A944W, residente a San Lazzaro di Savena in via Barca n.2, con cui viene richiesto il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal torrente Idice, ad uso **irriguo**, con una portata massima di 10 l/s, media di 0,84 l/s, per un volume annuo massimo di prelievo di 26.800 mc, mediante pompa mobile, rilasciata con determinazione n. 10757 del 05/08/2004 e avente scadenza al 31/12/2005;

- le successive integrazioni presentate il 15/04/2016 e assunte al Prot.n. PG.2016.277053 del 18/04/2016, che modificano i dati della richiesta prevedendo una portata massima di 15 l/s ed un volume annuo di 25.920 mc;

**Richiamata** la determinazione n. 10757/2004 con cui è stata rilasciata al sig. Zoni Alessandro la concessione di derivazione oggetto del presente rinnovo;

**Considerato** che:

- l'istanza presentata è assoggettata al procedimento di **rinnovo** di concessione (ai sensi dell'art. 27 del R.R. 41/2001) **con variante sostanziale** (ai sensi dell'art. 31, comma 1, del R.R. 41/2001) e, date le caratteristiche del prelievo, è soggetta alla disciplina prevista per il rilascio di nuova concessione ordinaria previsto dal Titolo II del R.R. 41/2001;

- l'uso per il quale è stato richiesto il rinnovo della concessione è quello irriguo ai sensi della L.R. n.3/1999;

**Dato atto** che a seguito della pubblicazione sul BURER n.212 del 13/07/2016 non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione;

**Considerato** che la derivazione:

- è ubicata all'interno Sistema regionale delle aree protette in quanto ricade all'interno del SIC-ZPS 4050001 "Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa";

- rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

- interessa il corpo idrico "062000000000 4ER" "torrente Idice" in stato ecologico "sufficiente" e con obiettivo al 2021 di stato ecologico "buono"; pertanto, ai sensi della D.G.R. n. 2067/2015 è necessario adottare le misure idonee

per il raggiungimento degli obiettivi fissati per i corpi idrici dal Piano di Gestione;

**Ritenute** condivisibili le motivazioni geologico-tecniche illustrate nella relazione tecnica per giustificare la mancata realizzazione del bacino di accumulo previsto nella precedente determina di concessione (escavazione di terreno prevalentemente ghiaioso con forti ripercussioni sulla continuità della falda di sub-alveo e possibili criticità dovute al carsismo del substrato gessoso);

**Preso atto:**

- del parere dell'Autorità di Bacino del Reno acquisito agli atti in data 15/07/2016 con il n. PGB0/2016/13276 (ai sensi dell'art.9 del R.R. n.41/2001), che ha carattere vincolante ai sensi dell'art. 96 del D.lgs. 152/2006, ed è espresso in senso favorevole con le seguenti prescrizioni:

- la derivazione potrà essere esercitata **da aprile a settembre** con rimozione delle opere di prelievo dal corso d'acqua nei restanti mesi;

- la derivazione dovrà rispettare il **DMV estivo** (maggio-settembre) di 180 l/s e il **DMV invernale** (ottobre-aprile) di 260 l/s;

- dovrà essere installato e posto in esercizio un **dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua derivati**;

- il **volume d'acqua derivato dal torrente dovrà essere ridotto** dai 25.920 mc/annui richiesti, **a 14.000 mc/annui**, considerato il fabbisogno irriguo in base alle superfici e alle tipologie di colture irrigate in riferimento ai volumi irrigui standardizzati indicati nella D.G.R. n. 125/2013 all. D (Misura 125 del P.S.R.2007-2013);

- del parere dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale acquisito agli atti in data 15/07/2016, con n. PGB0/2016/13254 (ai sensi dell'art.12 del R.R. n.41/2001), che è espresso in senso favorevole con le seguenti prescrizioni:

- il punto di prelievo dovrà essere preventivamente concordato con l'Ente di gestione del Parco;

- dovrà essere installato un misuratore delle portate derivate e l'utilizzatore è tenuto a registrare il

consumo della captazione e a comunicarne i dati all'Ente Parco;

- **la portata massima dovrà essere ridotta a 5 l/s;**

- della mancata trasmissione da parte della Città Metropolitana di Bologna del parere di competenza richiesto (ai sensi dell'art.12 del R.R. n.41/2001) in data 28/06/2016 con il prot. n. PGB0/2016/11934, che pertanto si intende acquisito in senso favorevole ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2 della Legge 124/2015;

**verificato** che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria per la domanda di rinnovo con variante sostanziale della concessione pari ad € 163,00=;

- dei canoni pregressi di concessione per gli anni dal 2001 al 2016, per un importo complessivo pari ad € 127,32= a fronte di un importo dovuto di € 118,72=;

**verificato** che, in aggiunta agli importi dovuti, è stato corrisposto un importo aggiuntivo di € 8,60=, e ritenuto che tale importo sia da scomputarsi sulla annualità 2017, il cui canone ammonta ad € 56,00=, e per la quale andrà pertanto versata solamente la somma di € 47,40=;

**ritenuto** che il deposito cauzionale, già versato dal titolare in data 12/01/2004 per l'importo di € 51,65= (in riferimento al precedente procedimento BOPPA1098), possa essere ricompreso nel presente procedimento e che necessiti di adeguamento (ai sensi dell'art. 8 della LR 2/2015) per un importo di € 198,35=;

**ritenuto** pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, nulla osta al rilascio del rinnovo della concessione richiesta alle seguenti **particolari condizioni**:

- riduzione del prelievo annuo richiesto a 14.000 mc

- riduzione della portata massima di derivazione a 5 l/s

- definizione di un nuovo DMV di 180 l/s nel periodo estivo (maggio-settembre) e di 260 l/s nel periodo invernale (ottobre-aprile)

- installazione e messa in esercizio di un misuratore dei volumi derivati;

**Ritenuto** inoltre che le sopra indicate prescrizioni costituiscano **diniego alle variazioni in aumento del prelievo** richiesto, sulla base dei pareri rilasciati dagli enti competenti nonché delle condizioni critiche del corpo idrico ai sensi della D.G.R. n. 2067/2015;

**Preso atto** dell'istruttoria eseguita dal Tecnico del Servizio all'uopo incaricato, con visto della P.O. di competenza, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

**Attestata** la regolarità amministrativa;

**visto** il Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

#### **DETERMINA**

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di rilasciare al sig. Alessandro Zoni, C.F. ZNOLSN54L15A944W, il **rinnovo** della concessione a derivare acqua pubblica superficiale dal torrente Idice, in comune di San Lazzaro di Savena, loc. Castel de Britti, mediante pompa mobile in destra idraulica, sui terreni identificati catastalmente al foglio 42, antistante map. 68, per uso **irriguo**, rilasciata con determinazione n. 10757/2004. La concessione è soggetta alle seguenti condizioni:

a) **il prelievo è stabilito con portata massima di 5 l/s**, portata media di 0,9 l/s e **volume annuo di 14.000 mc**;

b) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) **la scadenza** della presente concessione **è fissata**, ai sensi della DGR n.787 del 9/6/2014, **al 31/12/2026**. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun

indennizzo. Il concessionario, qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo a questa Struttura prima della scadenza e versare le relative spese di istruttoria;

d) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del R.R. 41/2001;

e) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

f) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di **denegare** la variante in aumento del prelievo richiesto;

3) di approvare l'allegato **disciplinare di concessione**, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

4) di dare atto che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione rilasciata con Determinazione n. 10757/2004 e dalla domanda di rinnovo assunta al Prot.n. 68642 del 17/08/2016, il Concessionario è in regola con i pagamenti dei canoni dal 2001 al 2016;

5) di stabilire che il **canone annuale** per l'uso irriguo, calcolato sulla base del volume massimo concesso, applicando la normativa vigente, è fissato in **€ 56,00=** per **l'anno 2017**;

6) di dare atto che è stato effettuato un versamento in eccesso di € 8,60= a favore della Regione Emilia-Romagna e che tale versamento viene assegnato come quota parte del canone dell'anno 2017, pari a € 56,00=, per il quale quindi il titolare dovrà versare solo una **quota pari a € 47,40=** anticipatamente al ritiro del presente atto;

7) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2017, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente

in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

8) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2017, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni sul c/c postale n. 1018766509 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509;

- trasmettere alla Struttura concedente la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

9) di stabilire che la **cauzione** è fissata in **€ 250,00=**, corrispondente all'importo minimo ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015, ed ha necessitato di adeguamento dell'importo originariamente versato di € 51,65= (in ragione degli aggiornamenti stabiliti dalla sopra citata L.R.), per un **importo aggiuntivo di € 168,35=**, che è stato versato anticipatamente al ritiro del presente atto sul c/c postale n. 00367409 a favore di "Regione Emilia-Romagna - Utilizzo Demanio Idrico";

10) di dare atto che l'imposta di registro è inferiore a € 200,00=, secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n.128 del 8/11/2013 e pertanto, la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso ai sensi degli art. 2 e 5 del D.P.R. n. 131/1986, e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15/05/1998;

11) di stabilire che la presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni del demanio idrico;

12) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

13) di dare pubblicità e trasparenza alla presente concessione secondo quanto previsto dall'art. 23 del DLgs n. 33/2013 e s.m.i. mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente.

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione secondo il disposto degli art.143 e 144 del R.D. n.1775/1933.

Valerio Marroni

## **DISCIPLINARE DI CONCESSIONE**

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale rilasciata al sig. Alessandro Zoni, C.F. ZNOLSN54L15A944W (pratica BOPPA1098/16RN01).

### **Art.1**

#### **Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo**

Il prelievo di risorsa idrica dal **torrente Idice** per uso **irriguo** è stabilito per una **portata massima di 5 l/sec**, portata media di 0,9 l/s, per un **prelievo annuo di 14.000 mc.**

La derivazione si effettua secondo le seguenti modalità:

A) il prelievo avviene nel punto di coordinate geografiche UTMREX X= 693.318, Y= 922.364, sul terreno individuato nel Foglio 42, antistante il mappale 68 del NCT del comune di San Lazzaro di Savena, loc. Castel de Britti, in corrispondenza della sponda destra del torrente Idice, così come indicato nella planimetria catastale agli atti, in corrispondenza del corpo idrico fluviale "torrente Idice", codice "062000000000 4ER", ai sensi della D.G.R. n. 2067/2015 (allegati A-C);

B) l'opera di presa è costituita da una elettropompa mobile orizzontale Caprari, avente potenza di 27,20 Kw, che dovrà essere regolata alla portata massima di esercizio di 5 l/s, con un tubo di pescaggio del diametro di 120 mm;

C) La distribuzione dell'acqua avviene tramite un impianto di irrigazione a "rotolone", con tubo di diametro 100 mm, che la distribuisce alle colture con un impianto a basso consumo di acqua.

D) la risorsa è utilizzata per irrigare 5,0 ettari di terreno coltivati a medica (con rotazione a patate e granoturco), oltre a 0,5 ettari coltivati ad alberi da frutto e olivi.

### **Art. 2**

#### **Varianti**

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione), ai quantitativi o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso del Servizio sono causa di decadenza della concessione.**

### **Art. 3**

#### **Prescrizioni**

La derivazione **potrà essere esercitata da aprile a settembre**, con disattivazione della stazione di pompaggio e rimozione della parte terminale delle opere di prelievo durante i restanti mesi.

La derivazione potrà essere esercitata subordinatamente al fatto che a valle della sezione oggetto di prelievo transiti nel corso d'acqua il **deflusso minimo vitale (DMV) estivo (maggio-settembre) di 180 l/s e invernale (ottobre-aprile) di 250 l/s**, al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati, ai sensi del Titolo IV, cap. 1 del PTA, così come rivisto e aggiornato nell'allegato D della D.G.R. 2067/2015 per il riesame dei Piani di gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021. **Pertanto, qualora si registri una portata di deflusso delle acque uguale o minore a quanto indicato, il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo medesimo.**

La verifica del rispetto del DMV può essere effettuata prendendo a riferimento sul sito ARPA-SIMC [http://www.arpa.emr.it/dettaglio\\_generale.asp?id=3256&idlivello=1625](http://www.arpa.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=3256&idlivello=1625) (variabile: "livello idrometrico") la sezione di "Pizzocalvo" (stazione "Monte di Idice") che è la più prossima alla presente derivazione. Attualmente, il valore del **DMV estivo di 180 l/s corrisponde ad un livello idrometrico di 0,03 m**, mentre il valore del **DMV invernale di 250 l/s corrisponde ad un livello idrometrico di 0,04 m**.

Ogni 2 anni dalla data del presente atto, il Concessionario dovrà contattare l'Autorità di Bacino del Reno per conoscere il livello idrometrico aggiornato della stazione di misura di Pizzocalvo, corrispondente ai DMV.

L'opera di presa dovrà essere dotata di un **contatore** che misuri e registri i volumi derivati; **i dati mensili misurati dovranno essere comunicati, al termine della stagione irrigua**, dal titolare all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia orientale, P.zza XX Settembre n.1, 40043 - Marzabotto (e-mail all'indirizzo: [biodiversita@enteparchi.bo.it](mailto:biodiversita@enteparchi.bo.it)) e alla scrivente Struttura.

Nell'esercizio del prelievo è fatto divieto di effettuare nell'alveo del corso d'acqua escavazioni, buche e sbarramenti, nonché di ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo l'argine e/o le sponde. In caso di inosservanza di tale divieto, si applicheranno le sanzioni previste dalle norme di Polizia idraulica di cui agli art.93 e segg. del RD n. 523 del 25/07/1904. Il concessionario sarà, in ogni caso, tenuto a riparare a sua cura e spese, e in conformità alle disposizioni del Servizio, gli eventuali danni che per effetto del prelievo venissero arrecati alle sponde e alle pertinenze del corso d'acqua medesimo.

I lavori da effettuarsi per porre rimedio ad eventuali effetti negativi sul corso d'acqua (deposito di materiali, deviazione e/o ramificazione della corrente, innesco e/o accentuazione di erosioni, scalzamento di opere di difesa, intercettamento di rami e tronchi d'albero, ecc.), dovuti alle opere e modalità di prelievo assentite, sono a carico esclusivo del Concessionario che dovrà intervenire su semplice richiesta del Servizio scrivente.

Dovranno essere predisposti sistemi di utilizzo volti al risparmio della risorsa idrica ed alla riduzione dei prelievi (vasche di accumulo, riutilizzo delle acque, ecc.).

#### **Art.4**

##### **Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione**

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica che gli viene consegnato o trasmesso dal Servizio concedente. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare il Servizio concedente, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendano necessarie, in

relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere alla turnazione del prelievo, secondo le modalità che gli saranno formalmente comunicate.

#### **Art.5**

##### **Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione**

Il concessionario deve sospendere ogni prelievo, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del R.R. 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio.

Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo alla riduzione del canone annuo.

#### **Art.6**

##### **Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza**

La concessione, ai sensi della DGR n.787/2014, è rilasciata **fino al 31 dicembre 2026**.

Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza, cioè entro il 31/12/2026, ai sensi dell'art.27 del RR 41/01.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del R.R. 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione alla scrivente Struttura prima della scadenza della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare la rinuncia alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del R.R. 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla cessazione dell'utenza per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per la rimozione delle opere di presa e il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dalla Struttura concedente, ai sensi dell'art. 35 del R.R. 41/2001.

## **Art. 7**

### **Decadenza, revoca e revisione della concessione**

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del R.R. 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la decadenza della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del R.R. 41/2001, il Servizio concedente può revocare anticipatamente la concessione come previsto all'art. 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla revisione della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., nonché dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

## **Art.8**

### **Canone della concessione**

Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Il canone di concessione potrà essere ricalcolato ai sensi della DGR n.1792 del 31/10/2016, sulla base degli effettivi volumi d'acqua prelevati e le somme eventualmente versate in eccesso potranno essere portate in compensazione ai canoni dovuti negli anni successivi e restituite solo a seguito della cessazione della concessione, fermo restando che il canone effettivamente corrisposto non potrà essere inferiore all'importo del canone minimo previsto di € 12,00.

### **Art. 9**

#### **Cauzione**

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito cauzionale nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del R.D. n.1775/1933.

### **Art. 10**

#### **Sanzioni**

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della L.R. n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Firmato per accettazione dal concessionario sig. Alessandro Zoni

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**